



COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

www.comune.cerda.pa.it

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

N. 35 del 5 agosto 2019

Oggetto: pagamento imposta di registro.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 15,30, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 16 giugno 2017, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Angelo Guerrera – Presidente	X	
Carmelo Padova – Componente	X	
Domenico Meli – Componente	X	

Partecipa alla riunione il Dott. Sebastiano Piraino, Segretario generale del Comune di Cerda, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- il Comune di Cerda, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23 febbraio 2017, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2017 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione (o Organo Straordinario di Liquidazione) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Cerda, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti funzionali all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3 luglio 2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione: dott. Angelo Guerrera, rag. Carmelo Padova e dott. Domenico Meli;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 3 luglio 2017 si è regolarmente insediata presso il comune di Cerda eleggendo quale presidente il dott. Angelo Guerrera, così come da deliberazione n. 1;
- con la deliberazione n. 1 del 3 luglio 2017 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha dato avviso, mediante affissione all'albo pretorio, dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva del Comune di Cerda, invitando chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del

giorno 1 settembre 2017, una domanda in carta libera corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione;

- con la deliberazione n. 4 del 28 agosto 2017 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha prorogato il termine di cui alla deliberazione n. 1/2017 al 1° ottobre 2017.

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato*, vale a dire il 31 dicembre 2015 nel caso del Comune di Cerda;
- ai sensi dell'art. 4, comma 8 *bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 *gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantità richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo può retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.*

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 255, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione *provvede, tra l'altro, all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile;*
- ai sensi dell'articolo 253, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.*

Vista

- la nota prot. n. 1086 del 16 gennaio 2018 con cui questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha chiesto al Sindaco del Comune di Cerda, al Segretario generale, al Responsabile del I Settore e al Responsabile dell'Ufficio contenzioso *di trasmettere un elenco delle sentenze passate in giudicato che definiscono procedimenti giudiziari (di qualsiasi natura).*

Considerato che

- con nota prot. n. 8794 del 3 maggio 2018 dell'Ufficio contenzioso è stata trasmessa una dettagliata relazione sullo stato dei crediti derivanti da titoli esecutivi e sulle azioni poste in essere per il recupero degli stessi.

Preso atto

- del copioso ammontare dei crediti derivanti da titoli esecutivi e dell'inefficacia delle azioni legali poste in essere fino alla data della nota sopra citata.

Considerato che

- questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha più volte convocato i vertici dell'Amministrazione comunale sollecitandoli ad intraprendere nuove e diverse iniziative per il recupero dei citati crediti.

Preso atto

- della nota prot. n. 11340 dell'8 giugno 2018 con cui il Responsabile dell'Ufficio contenzioso, dando seguito alle direttive ricevute, trasmetteva copia del parere e del preventivo di spesa dell'avvocato Salvatore EMANUELE in ordine alle eventuali attività di recupero dei crediti sopra citati.

Vista



COMUNE DI CERDA

Città Metropolitana di Palermo

IV SETTORE-POLIZIA MUNICIPALE-SUAP
UFFICIO CONTENZIOSO

C.F. 00621360825

Fax 0918999778

Prot. Gen. n. 11253 del 19 LUG 2019

Alla Commissione Straordinaria
di Liquidazione
SEDE

Oggetto: Trasmissione avvisi di liquidazione imposta di registro per i decreti ingiuntivi,
Comune di Cerda c/ ~~Mimmi Spalla Salvatore~~, D. I. n. 000000665/2018.
Comune di Cerda c/ ~~Facella Giuseppe~~, D. I. n. 000000679/2018.

In allegato si trasmettono gli avvisi di liquidazione per l'imposta dovuta, in relazione ai decreti ingiuntivi di cui in oggetto.



Il Responsabile IV Settore
Dott. Giuseppe Biondolillo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


19 LUG 2019

COMUNE DI CERDA

18 LUG 2019

Prot. n. 1163

Uff. COLLETTORI



MOD.16 MECC (Tasse)

MODULARIO TASSE - 18 bis

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/002/DI/000000679/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

avverte

COMUNE DI CERDA

C.F. 00621360825

DOMICILIATO IN
PIAZZA LA MANTIA 90010 CERDA (PA)
IN QUALITA' DI PARTE ATTRICE

in relazione AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000679/2018

DEL 05/11/18 EMESSO DAL GIUDICE PACE TERMINI IMERESE

per i seguenti motivi:

IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE PRIMA D.P.R.131/86
COMUNE DI CERDA C/ ~~FUCILLA GIUSEPPE~~.
IN FORZA DELLA SENTENZA N. 171/2014 TRIBUNALE DI TERMINI I.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	11,00
	TOTALE DOVUTO	211,00 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
ENZA SCALIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

Avviso di liquidazione n. 2018/002/DI/000000679/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **LO MONACO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.). Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: **dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it**

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

gr
Ch.

2018/002/DI/000000679/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).



ENTRATE

PAGAMENTO



Mod. F24 predeterminato

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

0 0 6 2 1 3 6 0 8 2 5

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

COMUNE DI CERDA

0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 0 1 4 7 4 5 9

211,00

PAGAMENTO

codice tributo

anno di riferimento

importo a debito

codice atto

AAGG

2018

211,00

00740201470

versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

PAGAMENTO

Pagamento effettuato con assegno n°

banca/postale

tratto/emesso su

ABI

CAB

circolare/vaglia postale

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

CODICE BARRE

AZIENDA

CAB/SPORTELO

gruppo



ENTRATE

PAGAMENTO



Mod. F24 predeterminato

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

0 0 6 2 1 3 6 0 8 2 5

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

COMUNE DI CERDA

0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 0 1 4 7 4 5 9

211,00

PAGAMENTO

codice tributo

anno di riferimento

importo a debito

codice atto

AAGG

2018

211,00

00740201470

versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

PAGAMENTO

Autorizzo addebito su

c/c bancaria/postale n°

ABI

CAB

Firma

Pagamento effettuato con assegno n°

banca/postale

tratto/emesso su

ABI

CAB

circolare/vaglia postale

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

CODICE BARRE

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

19 LUG 2019

COMUNE DI CERDA MOD.16 MECC (Tasse)

18 LUG 2019

Prot. n. 1165

Uff. Scelto

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2018/002/DI/000000665/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
UFFICIO TERRITORIALE DI TERMINI IMERESE (TYF)

DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

avverte

COMUNE DI CERDA

C.F. 00621360825

DOMICILIATO IN
PIAZZA LA MANTIA 90010 CERDA (PA)
IN QUALITA' DI PARTE ATTRICE

in relazione AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000665/2018

DEL 31/10/18 EMESSO DAL GIUDICE PACE TERMINI IMERESE

per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA AI SENSI DEL D.P.R. 131/1986 ART.22,37,40 ART.8 TARIFFA ALLEGATA
PARTE PRIMA ART.1 TARIFFA ALLEGATA PARTE SECONDA.
COMUNE DI CERDA C/ ~~MUNICIPIO SPALIA SALVATORE~~
SPESE DI CONSULENZA DA SENTENZA N.291/2013 TRIBUNALE DI TERMINI I.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora sono stati liquidati
come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA	9400	11,00
TOTALE DOVUTO		211,00 EURO

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
ENZA SCALIA

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE CAGGEGI LAURA

Avviso di liquidazione n. 2018/002/DI/000000665/0/001

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **LO MONACO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello di pagamento che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento o il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle Entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso. La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della legge n. 742/1969), nonché del computo legale dei termini (art. 155 c.p.c.). Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

Dal 1° luglio 2019 la notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio: dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione **PROVINCIALE** contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi del ricorso e, nel caso in cui venga formulata una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992
- l'incarico a norma del medesimo articolo 12, comma 7.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

Nel caso di notifica del ricorso prima del 1° luglio 2019 e, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro, la notifica può avvenire anche tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore fino a 50.000 euro, soggette al procedimento di mediazione, il predetto termine decorre dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di intimazione e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso è stato notificato con modalità diverse dall'invio PEC (nel caso di ricorso notificato prima del 1° luglio 2019 o, a decorrere dalla predetta data, solo nel caso in cui il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica nelle controversie di valore fino a 3.000 euro), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per posta raccomandata
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione
- la nota di iscrizione a ruolo, in cui devono essere indicati le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della controversia e la data di notifica del ricorso
- la documentazione relativa al contributo unificato.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

2018/002/DI/000000665/0/001

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (per versare il contributo presso le tabaccherie è necessario utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato fino alla metà (art. 13, comma 3 bis, DPR n. 115/2002).



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

Mod. F24 predeterminato

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 0 0 6 2 1 3 6 0 8 2 5

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

COMUNE DI CERDA

Dati riservati all'ufficio

0 0 0 0 0 0 0 7 3 9 9 0 7 4 7 8 3 6

21100

OGGETTO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2018

importo a debito

21100

codice atto

00739907475

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Pagamento effettuato con assegno n°

bancario/postale

tratto/emesso su

ABI

CAB

circolare/vaglia postale

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

CODICE BARRE

giorno mese anno



MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO



DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

Mod. F24 predeterminato

CONTRIBUENTE

Codice fiscale 0 0 6 2 1 3 6 0 8 2 5

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

Dati anagrafici

COMUNE DI CERDA

Dati riservati all'ufficio

0 0 0 0 0 0 0 7 3 9 9 0 7 4 7 8 3 6

21100

OGGETTO DEL PAGAMENTO

codice tributo

AAGG

anno di riferimento

2018

importo a debito

21100

codice atto

00739907475

Barre in caso di versamento da parte di erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

Autorizzo addebito su

c/c bancario/postale n°

ABI

CAB

Firma

bancario/postale

Pagamento effettuato con assegno n°

tratto/emesso su

ABI

CAB

circolare/vaglia postale

DATA

CODICE BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

AZIENDA

CAB/SPORTELLI

CODICE BARRE

giorno mese anno



IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE RISERVATA ALL'UFFICIO

<000000073990747836>

00000211+00>

Handwritten signatures

COPIA DEL MODELLO UNIFICATO

COPIA PER LA BANCA/POSTE/CONCESSIONARIO

- la nota prot. n. 474/R.E. del 23 luglio 2018 con cui questa Commissione Straordinaria di Liquidazione invitava il Responsabile dell'Ufficio contenzioso a procedere al conferimento dell'incarico all'avvocato Salvatore EMANUELE.

Considerato che

- in data 26 settembre 2018 il Responsabile dell'Ufficio contenzioso e il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione hanno proceduto alla firma del Disciplinare di incarico all'avvocato Salvatore EMANUELE.

Vista

- la nota prot. n. 1436 del 25 gennaio 2019 con cui il Responsabile dell'Ufficio contenzioso ha illustrato a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione lo stato delle procedure di recupero derivanti da titoli esecutivi (sentenze civili e penali).

Visto

- la relazione di aggiornamento dello stato del contenzioso trasmessa (a mezzo e-mail del 25 luglio 2019 delle ore 14:32) a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione e al Responsabile dell'Ufficio contenzioso dall'avvocato Salvatore Emanuele.

Considerato

- che con nota n. 11253 del 19 luglio 2019 il Responsabile dell'Ufficio contenzioso ha trasmesso gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi Comune di Cerda c/Mi [redacted] D.I. n. 000000665/2018 e Comune di Cerda c/F [redacted] D.I. n. 000000679/2018.

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di dichiarare quanto indicato in premessa parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di farsi carico dell'onere delle spese per il recupero dei crediti derivanti da titoli esecutivi;
3. di liquidare e di pagare la somma di euro 422,00 quale spesa per l'imposta di registro per i decreti ingiuntivi sopra citati il cui onere graverà sul conto intestato a questa Commissione Straordinaria di Liquidazione;
4. di dare incarico al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione di emettere il relativo mandato di pagamento per un importo complessivo di euro 422,00 a favore dell'Agenzia delle entrate;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del 2° Settore Gestione Economica Finanziaria affinché effettui il versamento di euro 422,00 tramite gli allegati modelli di pagamento F24 predeterminato;
6. di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente oltre che sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Cerda.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente


- Angelo Guerrera

Il Componente

- Carmelo Padova

Il Componente

- Domenico Meli



Il Presidente
della Commissione Straordinaria
di Liquidazione

(Dott. Angelo Guerrera)

Il Segretario Generale
(Dott. Sebastiano Piraino)

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segretario Generale
(Dott. Sebastiano Piraino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cerda www.comune.cerda.pa.it, sezione "Albo Pretorio", per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segretario Generale
(Dott. Sebastiano Piraino)

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Cerda, li 5 agosto 2019

Il Segretario Generale
(Dott. Sebastiano Piraino)

COMUNE DI CERDA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CHE SI COMPLETA DI N. 9 PAGINE

